

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA**  
Via Bologna, 148 TORINO

**Delibera del Direttore Generale n. 227 del 04/11/2020**

**S.C. Risorse Umane e Finanziarie**

Proposta n. 271 del 03/11/2020

**Oggetto: Adesione a Liguria Digitale S.p.A. Importo Euro 249,86.**

Il Direttore Generale facente funzione Dott. Angelo Ferrari, titolare dell'ufficio ai sensi dell'art. 3 comma 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

- esaminata la proposta di deliberazione del Responsabile della Struttura proponente che attesta la regolarità della stessa in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell'atto;
- ritenuto di dover adottare in merito i provvedimenti necessari, ai sensi dell'art. 7 dell'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 13 del 6 ottobre 2014;
- sentito il parere consultivo del Direttore Amministrativo Dott. Bruno Osella, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 9 comma 4 dell'accordo tra le Regioni, allegato alla Legge Regionale del Piemonte n. 13 del 6 ottobre 2014

**DELIBERA**

di approvare integralmente la proposta appresso riportata e di disporre l'esecuzione e la pubblicazione all'albo dell'Istituto per 10 giorni consecutivi (allegato 1 composto da nr. 20 pagine)

**IL DIRETTORE GENERALE F.F.**

(Dott. Angelo Ferrari)

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
(Dott. Bruno Osella)

Presente

Favorevole

Il presente atto è immediatamente eseguibile - Pubblicato all'Albo dell'Istituto il 04/11/2020  
Il Responsabile della S.S. Servizi Generali  
(Dott.ssa Cristina Cerutti)

Adesione a Liguria Digitale S.p.A. Importo Euro 249,86.

### IL DIRETTORE GENERALE FACENTE FUNZIONE

- Constatato che è vacante l'ufficio del Direttore Generale dell'Istituto;
- Rilevato che il D.Lgs.n.502 del 30.12.1992 all'art.3 comma 6 dispone che "...in caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore Generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore Amministrativo o dal Direttore Sanitario su delega del Direttore Generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano per età...";
- Richiamata la delibera n.1 del 07/01/2019 "Preso d'atto vacanza dell'ufficio del Direttore Generale e conseguente esercizio delle funzioni in capo al Direttore Sanitario Dott. Angelo Ferrari";
- Considerata la necessità di adottare le opportune azioni per l'attuazione di quanto indicato nel "Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione" che detta gli indirizzi per mettere in atto una strategia condivisa con tutti i possibili attori della trasformazione digitale nella P.A.;
- Considerata la nomina del Dott. A. Corgiat Loia come Responsabile alla Transizione Digitale, con delibera del Direttore Generale n. 109 del 05/05/2020;
- Considerato che l'Ente insiste con 4 sezioni provinciali nel territorio ligure e svolge le proprie funzioni istituzionali in quella regione;
- Considerato che con legge regionale di Regione Liguria 18 dicembre 2006, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni è prevista l'"Istituzione del sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria" la Regione Liguria, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale ed in particolare del "Codice dell'Amministrazione Digitale" di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- Considerato che la Regione Liguria istituisce e coordina il sistema regionale integrato (SIIR), mediante l'adozione di architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione dei flussi informativi e l'interoperabilità;

- Considerato che l'articolo 6 della citata legge regionale di Regione Liguria n. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni istituisce il progetto istituzionale "Liguria in Rete" che si attua attraverso specifiche convenzioni tra la regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione in Liguria tra cui l'utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR;
- Considerato che la realizzazione di collaborazioni e cooperazioni operative, che prevedano anche collegamenti informatici tra la regione Liguria, gli enti appartenenti al SIIR e gli enti non appartenenti al SIIR che partecipino al progetto istituzionale "Liguria in Rete", corrisponde alla necessità di sviluppare un sistema informativo regionale integrato senza pregiudicare l'autonomia amministrativa di ogni singolo Ente;
- Visto il protocollo nr. 9997 del 19/10/2020 con cui l'Ente ha visto approvare dalla Regione Liguria (loro prot. n. 2020/G5.7.3/75) la Convenzione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'attuazione del Progetto "Liguria in Rete". L.R. n. 42-06 art. 6;
- Visto che, per conto della Regione Liguria, con apposito Decreto, la Dirigente Dott.ssa Isabella Lanzone, ha controfirmato la proposta di convenzione da noi inviata con delibera del D.G. n. 194 del 30/09/2020;
- Considerato che l'art. 12 della legge regionale Regione Liguria 5 agosto 2014, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni "Disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione", stabilisce che gli enti pubblici convenzionati a "Liguria in Rete" possono aderire a "Liguria Digitale" S.p.A. come soci, tramite l'acquisto di n. 1 azione ceduta da Regione Liguria con conseguenti benefici di tipo organizzativo e di tipo fiscale derivanti dalla possibilità per gli enti soci di affidare direttamente la committenza dei servizi alla società;
- Rilevato che, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto, la società Liguria Digitale, strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dell'"in house providing" stabilito dall'ordinamento dell'Unione Europea e dell'ordinamento interno a norma dell'articolo 16 del D.Lgs. 175/2016 e del D.Lgs. 50/2016 ed è vincolata ad effettuare oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Liguria, dagli Enti soci e dai loro organismi ausiliari per i quali opera al costo;
- Dato atto che questo Ente intende avvalersi dei servizi erogati da Liguria Digitale S.p.A., nell'ambito del redigendo piano aziendale triennale per l'informatica;

- Preso atto del procedimento istruttorio compiuto dal Responsabile alla Transizione Digitale, Dott. Aldo Corgiat Loia;

**DELIBERA**

Per i motivi esposti in premessa,

- 1) Di richiedere, a Regione Liguria, l'adesione a Liguria Digitale S.p.A. secondo le modalità previste dallo statuto (allegato A) e dai patti parasociali (allegato B);
- 2) Di dare atto che l'adesione a Liguria Digitale S.p.A comporta l'acquisizione di n. 1 azione del valore nominale di € 51,65 il cui prezzo di cessione è di € 249,86, valore contabile della stessa risultante dal bilancio al 31 dicembre 2019, approvato dall'Assemblea dei soci il 29 giugno 2020, pubblicato al seguente link <https://www.liguriadigitale.it/societa-trasparente/bilanci/bilancio-preventivo-e-consuntivo.html> (patrimonio netto 12.493.134 / 50.000);
- 3) Di dare atto che l'importo di cui al presente provvedimento per complessivi € 249,86 trova idonea copertura nel conto aziendale 1140202 "Partecipazioni societarie – consorzi" del Bilancio d'esercizio 2020, e che lo stesso si verserà a seguito della conferma di adesione da parte di Regione Liguria.

Sigla estensore  _____	Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza del presente atto deliberativo, nonché la regolarità contabile dello stesso. IL RESPONSABILE PROPONENTE  (.....)	Si prende visione delle disposizioni contabili contenute nel presente atto deliberativo.  IL RESPONSABILE DELLA S.C. RISORSE UMANE E FINANZIARIE  (.....)
------------------------------	---	--

ALLEGATO "A"  
AL N. 20683 PROGR.

STATUTO

1 Costituzione

1. È costituita una Società per Azioni denominata Liguria Digitale S.p.A. (di seguito anche la "Società").

2 Sede

1. La Società ha sede legale in Genova. L'organo amministrativo potrà istituire unità locali operative, quali a titolo esemplificativo, uffici, filiali, succursali e sopprimere quelli esistenti.

3 Durata

1. La durata della Società è fissata dal giorno della sua legale costituzione al trentun dicembre duemila cinquanta e può essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti.

4 Oggetto sociale

1. La società Liguria Digitale, strutturata al servizio della Regione Liguria e degli Enti soci, opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma degli articoli 16 del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016.
2. La Società è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse della Regione Liguria, degli Enti soci e dei loro organismi ausiliari per i quali opera al costo.
3. La Società, in particolare, ai sensi della normativa vigente presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli Enti soci che costituiscono:
  - a) servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006. La Società, infatti, implementa servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure;
  - b) autoproduzione di beni e servizi strumentali;
  - c) servizi di committenza a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi dell'art. 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014
4. La Società quale organismo partecipato dalla Regione Liguria e dagli Enti pubblici soci, ha lo scopo di perseguire il miglioramento qualitativo nella gestione pubblica mediante la realizzazione e la messa a disposizione degli operatori pubblici di un sistema integrato di servizi informativi ed informatici e la diffusione di una cultura della informazione quale fonte di sviluppo sociale e tecnologico.
5. La Società svolge inoltre compiti di supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria e sulle soluzioni ICT per il sistema pubblico ligure, nonché di promozione dell'innovazione ICT sul territorio anche attraverso iniziative interregionali, nazionali ed europee attuate dalla Regione Liguria e dagli Enti soci.
6. A tal fine le attività della Società hanno in particolare ad oggetto:
  - il supporto alla programmazione, assistenza tecnica e consulenza per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria anche nell'ambito di iniziative interregionali, nazionali ed europee;

- la progettazione, la messa in opera e la gestione operativa di progetti di innovazione basati anche su sistemi informativi, la razionalizzazione di sistemi già in esercizio;
  - la produzione di sistemi operativi, procedure e programmi elettronici sia di base che applicativi;
  - l'organizzazione, la realizzazione, la messa in opera e la gestione operativa di strutture logistiche attrezzate, impianti speciali, apparecchiature elettroniche e quanto altro necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti informatici;
  - la manutenzione di sistemi informativi ivi inclusa l'effettuazione di controllo e diagnostiche di efficienza;
  - la messa in servizio dei sistemi sia per quanto attiene le procedure che le apparecchiature, la realizzazione e la diffusione di prodotti e servizi informatici;
  - il dispiegamento di infrastrutture tecnologiche abilitanti la connettività, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa;
  - ogni attività inerente all'innovazione tecnologica e funzionale degli Enti soci in esse incluse le attività formative e la ricerca di base e applicata connesse alle attività di cui sopra.
7. La Società, altresì, per gli Enti soci:
- a) svolge attività di comunicazione, multimediali e di produzione di contenuti editoriali e opera in raccordo con il sistema di istruzione e formazione, per la promozione dell'innovazione ICT sul territorio ligure attraverso l'animazione di community, la creazione di competenze, lo sviluppo di start-up;
  - b) eroga in outsourcing servizi al cittadino e servizi amministrativi basati sull'utilizzo di sistemi ICT;
  - c) provvede, quale amministrazione aggiudicatrice e centrale di committenza a tutti gli appalti comunque connessi allo svolgimento delle sue attività, sia per ottimizzazioni interne sia per Regione Liguria e gli Enti soci, secondo le norme ed i principi specificamente applicabili alle società cosiddette "in house providing".
8. Per il raggiungimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti dal modello "in house providing" la Società potrà compiere tutte le operazioni, industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, nonché le attività direttamente o indirettamente connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, brevetti, invenzioni in base alle linee di indirizzo stabilite nella programmazione regionale.

#### 5 Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di € 2.582.500,00= (duemilionicinquecentottantaduemilacinquecento/00) ripartito in n. 50.000 (cinquantamila) azioni del valore nominale di € 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna, aventi tutte parità di diritti.
2. La maggioranza assoluta del capitale sociale dovrà essere detenuta dalla Regione Liguria
3. Possono detenere azioni della Società unicamente la Regione, gli Enti SIIR e gli enti pubblici che aderiscono al Progetto "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 della L.r. 42/2006 che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale, nonché altri soggetti privati come previsto dall'articolo 16 del D.Lgs n. 175/2016 e dell'articolo 3 della L.r. n. 33/2016.

## 6 Azioni

1. Le azioni sono indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto. La qualità di azionista importa adesione all'atto costitutivo, al presente statuto ed ai Patti parasociali, elezione di domicilio da parte degli azionisti, a tutti gli effetti di legge, presso quello risultante dal Libro dei Soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società.

## 7 Aumenti di capitale

1. Addivenendosi ad aumenti di capitale, le azioni di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti, fatta eccezione per i casi consentiti dalla legge.

## 8 Versamenti sulle azioni

1. I versamenti sulle azioni sono richiesti dall'organo amministrativo in una o più volte. A carico dei soci in ritardo con i pagamenti decorre l'interesse nella misura legale "pro tempore" applicabile, fermo il disposto dell'art. 2344 cod. civ.

## 9 Finanziamenti

1. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative "pro tempore" vigenti con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
2. La Società può emettere obbligazioni, determinandone le condizioni di collocamento, a norma e con le modalità di legge. La delibera di emissione di obbligazioni, di qualunque specie, è di competenza dell'assemblea straordinaria.

## 10 Assemblea

1. L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, rappresenta la universalità dei soci e delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
2. In particolare l'Assemblea ordinaria, nel rispetto degli indirizzi formulati dagli enti pubblici al servizio dei quali la Società opera:
  - a) approva il bilancio;
  - b) effettua le nomine che, ai sensi dello Statuto, non siano riservate alla Regione;
  - c) determina il compenso dell'Amministratore unico;
  - d) determina il compenso dei Sindaci;
  - e) delibera sulla responsabilità dell'Amministratore unico e dei Sindaci;
  - f) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea.È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali. È altresì fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sono tenute di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'Amministratore unico.
4. Il termine di convocazione, previsto nell'art. 2364 cod. civ, è fissato in centoventi giorni.
5. Nel caso la Società sia tenuta alla redazione del Bilancio consolidato o qualora particolari esigenze relative all'oggetto e alla struttura della società lo richiedano, il termine suddetto può essere di volta in volta stabilito in centoottanta giorni con determinazione dell'Amministratore unico ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 cod. civ.

6. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è in ogni caso convocata dall'Amministratore unico ogni qualvolta necessario o lo valuti opportuno, e in ogni caso qualora ne facciano richiesta tanti azionisti che rappresentino un decimo del capitale sociale, con diritto di questi, in caso di inerzia da parte dell'Amministratore unico o del Collegio sindacale, di richiedere al Tribunale competente che ordini la convocazione ai sensi dell'art. 2367 cod. civ.
7. La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
8. L'avviso è comunicato agli azionisti con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento (messaggio di posta elettronica certificata) almeno otto giorni prima dell'Assemblea.
9. L'avviso deve indicare anche la data e l'ora della seconda convocazione.
10. Anche in mancanza di tali formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea l'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti del Collegio Sindacale in carica. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

#### **11 Diritto di voto**

1. Possono intervenire all'assemblea i soci cui spetta il diritto di voto.
2. I soci sono legittimati a intervenire alla sola condizione che esibiscano (anche ai fini dei successivi adempimenti di cui all'art. 2370 cod. civ.) i propri certificati azionari all'ufficio di presidenza dell'assemblea.
3. L'avviso di convocazione può prevedere, in sostituzione della - o in alternativa alla - suddetta modalità di intervento, che siano legittimati ad intervenire in assemblea quelli tra i soci che provvedano a depositare almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza le loro azioni presso la sede sociale o gli istituti di credito designati nell'avviso di convocazione.

#### **12 Partecipazione all'Assemblea**

1. Ogni azionista, che abbia diritto di intervenire in Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro socio, osservati in proposito i divieti e le limitazioni di cui all'art. 2372 cod. civ..
2. Gli Enti soci possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona anche non azionista, designata mediante delega scritta.
3. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed il diritto di intervenire all'Assemblea, nonché in generale la direzione dei lavori assembleari ai sensi dell'articolo 2371 cod. civ..
4. Nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento tra azionisti, l'assemblea ordinaria e straordinaria si può svolgere anche per teleconferenza e/o videoconferenza, purché:
  - il Presidente e il Segretario siano presenti nel luogo di convocazione;
  - sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di seguire e partecipare effettivamente ed in tempo reale alla discussione ed alla votazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea tenutasi senza previa convocazione) i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante

### 13 Organizzazione dell'Assemblea

- L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico. L'Assemblea nomina un Segretario, anche non socio, e può nominare, ove del caso, tra i presenti, due scrutatori.

### 14 Costituzione dell'Assemblea

- Per la legale costituzione dell'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, valgono le disposizioni di legge, fermo restando, per quanto riguarda la maggioranza nelle delibere, il disposto del successivo articolo 15.

### 15 Funzionamento dell'Assemblea

- Salvo diverse particolari disposizioni del presente statuto, l'Assemblea ordinaria delibera in prima e seconda convocazione a maggioranza assoluta di voti; l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale.
- Le deliberazioni assembleari concernenti la composizione dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale dovranno essere assunte nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge e nel rispetto di quanto previsto dai successivi articoli 17 e 23.
- In ogni caso, tanto in prima quanto in seconda convocazione:
- non si intende approvata la delibera che rinuncia o transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale;
- per le delibere che introducano, modifichino o sopprimano clausole compromissorie occorre il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale sociale.
- I soci dissenzienti, in caso unicamente di introduzione o soppressione delle clausole compromissorie, hanno diritto di recesso ai sensi dell'articolo 34 comma 6 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.
- I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario; i verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti da un Notaio.

### 16 Voto

- Le deliberazioni sono validamente prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda la votazione per appello nominale.

### 17 Amministratore unico

- La Società è amministrata da un Amministratore unico nominato ai sensi dell'art. 2449 cod. civ.
- Spetta alla Regione Liguria nominare e, se del caso revocare dall'incarico, l'Amministratore unico.
- L'Amministratore unico dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea e comunque non superiore a tre esercizi. Scade ai sensi dell'art. 2383 secondo comma cod. civ. ed è rieleggibile

### 18 Requisiti dell'Amministratore Unico

1. L'Amministratore Unico deve possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

### Art. 19 Compiti Amministratore unico

1. Nel rispetto degli indirizzi formulati dai Soci ai sensi degli articoli 24 e 25 del presente Statuto, l'Amministratore unico è investito dei poteri per l'amministrazione della Società e più segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento scopi sociali, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea e fermo restando l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte di tutti i Soci da esercitarsi con le modalità di cui all'art. 25.
2. Sono di competenza dell'Amministratore unico e non possono essere delegate, le determinazioni in ordine al compimento dei seguenti atti:
  - convocazione di assemblee e determinazione delle materie da trattare;
  - approvazione dei piani di investimento e budget previsionali e delle linee guida occupazionali e relativi piani di assunzione, inclusa l'attivazione delle procedure di selezione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
  - acquisto e cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
  - prestazione di fidejussioni e garanzie reali;
  - acquisto e cessione di aziende e rami d'azienda;
  - stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine;
  - piano industriale e relativi piani finanziari.
  - programmi di valutazione del rischio aziendale e strumenti di governo societario
3. L'Amministratore Unico approva, alla fine del primo semestre, una relazione sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società e la trasmette al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui all'art. 25 del presente Statuto, entro il 15 settembre.
4. Tale relazione andrà corredata dai dati semestrali economici secondo gli schemi annualmente indicati dagli uffici regionali preposti al controllo
5. L'Amministratore Unico approva, a chiusura di ogni esercizio, la Relazione sul governo societario in cui viene data evidenza, in conformità alla normativa vigente in materia di società a controllo pubblico, degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti e degli strumenti di governo societario adottati o della ragione della loro non adozione. Tale Relazione dovrà essere pubblicata contestualmente al bilancio di esercizio

### 20 Direttore generale

1. L'Amministratore unico può nominare un Direttore generale a tempo determinato. Tale incarico cessa con la scadenza dell'Amministratore unico che ha proceduto alla nomina.
2. L'Amministratore unico, all'atto della nomina del Direttore Generale, ne stabilisce i poteri.
3. Il Direttore Generale è preposto all'esecuzione delle disposizioni generali impartite dall'Amministratore unico ed è responsabile della gestione operativa della Società e dell'organizzazione aziendale.
4. Il Direttore Generale ha la rappresentanza della società con riferimento ai propri poteri

## 21 Verbali

1. Le determinazioni dell'Amministratore unico risultano da processi verbali firmati dallo stesso e trascritti su apposito libro. Dei verbali possono essere rilasciate copie ed estratti.

## 22 Rappresentanza legale

1. La rappresentanza legale della società, di fronte a qualunque autorità, giudiziaria od amministrativa, e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta all'Amministratore unico.
2. Il potere di rappresentanza e di firma può anche essere conferito, nelle forme di legge, a procuratori speciali per il compimento di specifici atti e di categorie di atti.

## Art. 23 Collegio dei Sindaci

1. Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, rieleggibili, nominati nel rispetto delle norme a tutela della rappresentanza di genere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.
2. La Regione Liguria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2449 cod. civ., nomina almeno due membri effettivi ed almeno un membro supplente
3. Ai soci di minoranza spetta in ogni caso la nomina di un membro effettivo e di un membro supplente da scegliersi nelle modalità previste in apposito regolamento assembleare.
4. Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra i sindaci nominati dalla Regione Liguria.
5. Al Collegio dei Sindaci si applicano le norme all'uopo previste dal codice civile.
6. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro di legge. L'incarico della revisione legale dei conti è conferito, sentito il Collegio Sindacale, dall'Assemblea, la quale determina il relativo corrispettivo per tutta la durata dell'incarico.
7. Le adunanze del Collegio Sindacale possono altresì tenersi con la modalità delle audizioni video conferenza e tele-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

## 24 Relazione previsionale e programmatica

1. L'Amministratore unico, sulla base del Programma Strategico Digitale della Regione Liguria e degli indirizzi e direttive programmatiche approvate dai Soci e di cui al successivo art. 25, predisponde e trasmette alla Giunta e al Comitato di Coordinamento dei Soci di cui al medesimo articolo 25 del presente Statuto, entro il 31 ottobre, la Relazione previsionale e programmatica (RPP) sulle delle attività che la Società intende realizzare nell'anno successivo, in attuazione dell'art. 9, comma 1 bis, della legge regionale n. 42/2006.
2. La Relazione deve indicare i dati previsionali economici per l'anno di riferimento secondo gli schemi che annualmente saranno indicati dagli uffici regionali preposti a tale controllo, evidenziando e commentando, altresì, le differenze con quelli dell'anno precedente.
3. Tali dati previsionali economici devono essere riportati in modo distinto a seconda che le attività che la Società prevede di realizzare nell'anno di riferimento siano a favore

della Regione Liguria, degli Enti soci e dei loro organismi ausiliari ovvero per ulteriori Enti terzi, pubblici o privati, nel limite di una percentuale di fatturato inferiore al 20% e al fine di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e dell'intero sistema.

4. Dovranno inoltre essere distinti:
  - i ricavi per servizi di attività tecnica e di sviluppo e i relativi costi;
  - le attività in fase di definizione o acquisizione;
  - altri ricavi;
  - proventi finanziari;
  - costi di funzionamento.
5. Dovrà inoltre essere fornita informativa sulle attività già acquisite o in fase di avanzata acquisizione.
6. Il Comitato di Coordinamento dei Soci autorizza l'Amministratore unico a compiere le operazioni contemplate nella relazione previsionale e ad adottare i provvedimenti conseguenti.
7. Con eventuali successivi atti il Comitato di Coordinamento dei Soci potrà esprimere ulteriori indirizzi e direttive programmatiche

#### 25 Controllo analogo

1. I Soci esercitano sulla Società il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture organizzative e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti
2. Soci esercitano, in particolare, il controllo analogo mediante:
  - la partecipazione diretta al capitale sociale ed i conseguenti poteri dell'azionista stabiliti dalla legge e dal presente statuto;
  - la partecipazione al Comitato di Coordinamento dei Soci appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, il cui funzionamento è regolato tramite patti parasociali volti a disciplinare i poteri di controllo analogo di tutti i Soci nei confronti della Società
3. La Società, anche al fine di rendere effettivo il controllo analogo dei Soci, si impegna a consentire ai Soci stessi l'esercizio di poteri ispettivi e a garantire l'accesso agli stessi a documenti e informazioni connessi agli incarichi affidati, nonché a fornire le seguenti informative:
  - comunicazione con cadenza annuale del fatturato relativo agli affidamenti di attività ricevuti da ogni singolo Ente socio, al cui servizio la società opera;
  - trasmissione preventiva dell'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci, con potere propositivo dei Soci per il tramite del Comitato di Coordinamento dei Soci, in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Particolare rilievo assume in tale ambito la trasmissione, almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, del progetto di bilancio della Società ai fini dell'esercizio del controllo da parte dei Soci sullo stesso;
  - il progetto di bilancio è corredato dalla Relazione sul governo societario di cui all'art. 19,
  - trasmissione, entro 30 giorni dall'approvazione, del Bilancio corredato dalla Relazione sul governo societario, dalle relazioni dell'Organo amministrativo, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti e dal verbale di approvazione dell'Assemblea

## 26 Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude il trentun dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'Amministratore unico provvede alla formazione del bilancio sociale, in conformità alle prescrizioni di legge.
2. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
  - per il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria ex art. 2430 cod. civ.;
  - per il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione dei dividendi agli azionisti o per altre determinazioni.

## 27 Scioglimento e liquidazione

1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria determina la modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

Firmato all'originale:

MARCO BUCCI

LORENZO ANSELMINI NOTAIO


\*\*\*\*\*

Agenzia delle Entrate Genova 2 - Registrato al N. 3749

Serie 1T - in data 29.03.2017 Esatte Euro 356,00 =

Copia conforme all'originale firmato a norma di legge

Genova, 31 MAR. 2017



### **PATTI PARASOCIALI DI LIGURIA DIGITALE SOCIETA' PER AZIONI**

Gli enti pubblici qui di seguito indicati stipulano la presente scrittura nella loro qualità di soci della società Liguria Digitale (di seguito, "Società" o anche "Liguria Digitale"), con sede in Genova (GE), via E. Melen 77, iscritta al Registro delle Imprese di Genova con Codice Fiscale e Partita Iva n. 02994540108, R.E.A 310586:

- Regione Liguria, Ente pubblico territoriale con sede in Genova, via Fieschi 15, Codice Fiscale e Partita IVA 00849050109, in persona del Sig. Iacopo Avegno (di seguito anche la "Regione"), munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera della Giunta Regionale assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- i seguenti enti del Sistema Informativo Regionale Integrato (di seguito anche "SIIR") di cui all'art. 3 della L.R. 42/2006 ("Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria"):
  - Azienda sanitaria locale ASL 1 Imperiese, con sede in Sanremo (IM), Via Aurelia Ponente 97, C.F. e P. IVA 01083060085, in persona del Sig. Marco Damonte Prioli, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda sanitaria locale ASL 2 Savonese, con sede in Savona, Via Manzoni 14, C.F. e P. IVA 01062990096, in persona del Sig. Salvatore Giuffrida, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda sanitaria locale ASL 3 Genovese, con sede in Genova, Via Bertani 4, C.F. e P. IVA 03399650104, in persona del Sig. Luigi Bertorello, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda sanitaria locale ASL 4 Chiavarese, con sede in Chiavari (GE), Via G.B. Ghio 9, C.F. e P. IVA 01038700991, in persona della Sig.ra Bruna Rebagliati, munita dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda sanitaria locale ASL 5 Spezzino, con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio 139, C.F. e P. IVA 00962520110, in persona del Sig. Andrea Conti, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Azienda ospedaliera IRCCS A.O.U. San Martino - IST, con sede in Genova, Largo Rosanna Benzi 10, C.F. e P. IVA 02060250996, in persona del Sig. Giovanni Ucci, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Ospedale Evangelico Internazionale, con sede in Genova, Salita Sup. S. Rocchino 31/A, C.F. e P. IVA 00656740107, in persona della Sig.ra Barbara Oliveri Caviglia, munita dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure (ARPAL), con sede in Genova, Via Bombrini 8, C.F. e P. IVA 01305930107, in persona del Sig. Carlo Emanuele Pepe, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Ente Parco di Monte Marcello - Magra, con sede in Sarzana (SP), Via A. Paci 2, C.F. e P. IVA 91009830117, in persona del Sig. Pietro Tedeschi, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Ente Parco dell'Aveto, con sede in Borzonasca (SP), Via Marrè 75/A, C.F. 90037950103 e P. IVA 01109990992, in persona del Sig. Michele Focacci, munito

dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

- Ente Parco dell'Antola, con sede in Torriglia (GE), La Torriglietta, Via N. S. Provvidenza 3, C.F. 95045610102 e P. IVA 01604390995, in persona della Sig.ra Daniela Segale, munita dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Ente Parco di Portofino, con sede in Santa Margherita Ligure (Genova), Viale Rainusso 1, C.F. 91012310107 e P. IVA 01080940990, in persona del Sig. Paolo Donadoni, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Ente Parco del Beigua, con sede in Arenzano (Genova), Via G. Marconi 165, C.F. 92057740091, in persona del Sig. Daniele Buschiazzo, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Ente Parco delle Alpi Liguri, con sede in Pigna (Imperia), Piazza Umberto I, P. IVA 01474770086, in persona del Sig. Giuliano Maglio, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Istituto Regionale per la Floricoltura, con sede in Sanremo (Imperia), Via Carducci 12, C.F. e P. IVA 00302440086, in persona del Sig. Giovanni Luca Boeri, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Agenzia per il Lavoro, la Formazione e l'Accreditamento (ALFA Liguria), con sede in Genova, Via S. Vincenzo 4, C.F. e P. IVA 02437860998, in persona del Sig. Fabio Liberati, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Consorzio di bonifica del canale Lunense, con sede in Sarzana (SP), via Paci Agostino 2, C.F. e P. IVA 81000890111, in persona del Sig. Massimo Morachioli, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Agenzia Regionale per la Promozione Turistica in Liguria, con sede in Genova, Via D'Annunzio 2/78, C.F. e P. IVA 95054110101, in persona del Sig. Carlo Fidanza, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Imperia, con sede in Imperia Via Augusto Armelio n.70, C.F. e P. IVA 00127020089, in persona del Sig. Marco Merlo, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Savona, con sede in Savona, Via Aglietto n. 90, C.F. e P. IVA 00190540096, in persona del Sig. Maurizio Raineri, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) Genova, con sede in Genova, Via Bernardo Castello 3, C.F. e P. IVA 00488430109, in persona del Sig. Girolamo Cotena, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- Azienda regionale territoriale per l'edilizia (ARTE) La Spezia, con sede in La Spezia, Via XXIV Maggio 369, C.F. e P. IVA 00123420119, in persona del Sig. Marco Tognetti, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

- Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) della Regione Liguria, con sede in Genova, Piazza della Vittoria 15, C.F. e P. IVA 02421770997, in persona del Sig. Giacomo Walter Locatelli, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
- nonché le seguenti amministrazioni pubbliche aderenti al progetto "Liguria in rete":
  - Comune di Genova, con sede in Genova, via Garibaldi 9, C.F. e P. IVA 00856930102, in persona della Sig.ra Lidia Bocca, munita dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Comune di La Spezia, con sede in La Spezia, piazza Europa 1, C.F. e P. IVA 00211160114, in persona del Sig. Pierluigi Peracchini, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, con sede in Genova, via della Mercanzia, 2 C.F. e P. IVA 02443880998, in persona del legale rappresentante pro tempore o comunque di soggetto munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;
  - Istituto Giannina Gaslini con sede in Genova, via Gerolamo Gaslini, 5 C.F. e P. IVA 00577500101, in persona del Sig. Pietro Pongiglione, munito dei necessari poteri in forza di Statuto o di delega, nonché di delibera assunta secondo il proprio ordinamento interno;

(I sopra richiamati Enti e la Regione di seguito singolarmente anche "Socio" e congiuntamente i "Soci").

Premesso che

- a) LIGURIA DIGITALE è società è strutturata al servizio della Regione Liguria e degli enti soci.
- b) Il capitale sociale di Liguria Digitale è attualmente pari a Euro 2.582.500,00 (due milioni cinquecento ottanta duemila cinquecento/00), ripartito in n. 50.000 azioni, ciascuna del valore nominale di Euro 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque/00), aventi tutte parità di diritti, ed è così ripartito:
  - n. 49.973 (quarantanove mila novecento settantatre) azioni possedute dalla Regione Liguria;
  - n. 1 (una) azione posseduta da ciascuno degli altri Soci come sopra identificati e rappresentati
- c) Possono detenere azioni della Società la Regione, gli Enti SIIR e gli enti pubblici che aderiscono al progetto "Liguria in Rete" di cui all'articolo 6 della l. r. 42/2006 che dovranno mantenere il controllo congiunto finanziario e gestionale, nonché altri soggetti privati come previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell'articolo 3 della L.r. n. 33/2016.
- d) LIGURIA DIGITALE opera secondo il modello dell' "in house providing" stabilito dall'ordinamento dall'Unione Europea e dall'ordinamento interno a norma dell' articolo 16 del D.Lgs 175/2016 e del D.Lgs 50/2016 e, in tale ambito, presta attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione Liguria e degli Enti soci che costituiscono:
  - servizi di interesse generale a norma della L.R. n. 42/2006. La Società, infatti, implementa servizi di natura pubblica per la P.A. e la collettività ligure volti allo sviluppo, conduzione e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale;

- autoproduzione di beni e servizi strumentali alle PA per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;
  - servizi di committenza a norma dell'art. 11 della L.R. n. 42/2006 e quale articolazione funzionale della Stazione Unica Appaltante di Regione Liguria ai sensi dell'art. 18, comma 8, della L.R. n. 41/2014
- e) **LIGURIA DIGITALE** è vincolata a realizzare oltre l'80% del proprio fatturato nei confronti e nell'interesse della Regione Liguria, degli Enti soci e dei loro organismi ausiliari per i quali opera senza scopo di lucro. La restante quota di fatturato può essere realizzata a favore di Enti, pubblici o privati, terzi al fine di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e del sistema.
- f) Gli Enti Soci esercitano su **LIGURIA DIGITALE** il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e in relazione ai servizi dalla stessa prestati nei loro confronti. I Soci, in particolare, esercitano il controllo analogo congiunto mediante la partecipazione diretta al Comitato di Coordinamento dei Soci, appositamente istituito e costituito dai legali rappresentanti pro tempore o dai diversi membri designati dai Soci stessi e i cui poteri di indirizzo, direzione, coordinamento e controllo sono normati con la sottoscrizione dei presenti Patti Parasociali;

*Tutto quanto sopra premesso e rilevato, i Soci concordemente:  
convengono e stipulano quanto segue*

#### **Art.1 Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dei presenti patti parasociali (di seguito i "Patti Parasociali") ed hanno determinato il consenso dei Soci, rappresentando, quindi, utile riferimento per l'interpretazione dei Patti Parasociali stessi e della volontà dai Soci ivi manifestata

#### **Art. 2 Oggetto – Finalità**

1. I Soci, come sopra individuati e rappresentati, concordando sulla necessità di dare piena attuazione alla natura di Liguria Digitale quale società *in house providing* per lo svolgimento di servizi di interesse generale, intendono disciplinare di comune accordo, tramite i presenti Patti Parasociali, da intendersi quale ulteriore strumento rispetto a quelli già normativamente e statutariamente previsti, l'esercizio congiunto e coordinato dei rispettivi poteri sociali di controllo analogo a quelli esercitati sui propri servizi, su Liguria Digitale.
2. Di conseguenza, i presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto, oltre quanto previsto dallo Statuto di Liguria Digitale, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della Società, che opera secondo il modello "*in house providing*" ai sensi dell'art. 4 dello Statuto, conformemente a quanto stabilito dall'ordinamento interno e dall'Unione Europea.
3. I Soci si danno reciprocamente atto che i presenti Patti Parasociali sono stati deliberati da ciascun Socio sottoscrittore nelle forme e secondo le procedure stabilite nei relativi ordinamenti interni.

#### **Art.3 Il Comitato di Coordinamento dei Soci**

1. Lo strumento attraverso il quale i Soci intendono esercitare e di fatto esercitano su Liguria Digitale un controllo analogo congiunto a quello esercitato sui propri servizi, è rappresentato dal Comitato di Coordinamento dei Soci (di seguito il "Comitato di Coordinamento" o, semplicemente, il "Comitato") di Liguria Digitale di cui all'art. 25 dello Statuto sociale.

2. Il Comitato di Coordinamento è costituito dai legali rappresentanti *pro tempore* di ciascun Socio o dai diversi membri designati dai Soci stessi, ciascuno con diritto di voto.
3. La carica è compatibile, di anno in anno, con la nomina di rappresentante del Socio in Assemblea.
4. La Presidenza del Comitato di Coordinamento spetta al rappresentante del Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.

#### **Art 4 Ruolo e Poteri del Comitato di Coordinamento**

1. Il Comitato di Coordinamento rappresenta la sede dell'informazione, della direzione, della pianificazione, del controllo preventivo, consultazione, valutazione e verifica da parte dei Soci della gestione e amministrazione della Società, nonché dei rapporti tra i Soci e tra i Soci e la Società.
2. Il Comitato di Coordinamento esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari per l'esercizio del potere di controllo analogo congiunto sulla Società e per il regolare andamento gestionale, economico e finanziario della Società.
3. Le determinazioni seguenti di cui all'art. 19 dello Statuto prima di essere assunte dall'Amministratore Unico devono essere preventivamente trasmesse al Comitato di Coordinamento:
  - a) convocazione di assemblee e determinazione delle materie da trattare;
  - b) approvazione dei piani di investimento e budget previsionali e delle linee guida occupazionali e relativi piani di assunzione, inclusa l'attivazione delle procedure di selezione, in ottemperanza alle disposizioni vigenti;
  - c) acquisto e cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
  - d) prestazione di fidejussioni e garanzie reali;
  - e) acquisto e cessione di aziende e rami d'azienda;
  - f) stipula di mutui e finanziamenti a medio o lungo termine;
  - g) piano industriale e relativi piani finanziari.
4. Nei 20 giorni successivi alla trasmissione da parte della Società della documentazione di cui al comma che precede, ciascun Socio può chiedere la convocazione del Comitato di Coordinamento che, in tal caso, deve riunirsi e deliberare in merito entro i 15 giorni successivi alla richiesta avanzata dal Socio stesso. Qualora nessun Socio nel suddetto termine formuli tale richiesta o in caso di deliberazione favorevole da parte del Comitato di Coordinamento, l'Amministratore Unico è autorizzato ad assumere la determinazione relativa.
5. Al fine di permettere al Comitato di Coordinamento l'esercizio del pieno potere di controllo preventivo, Liguria Digitale trasmette allo stesso, entro il 31 ottobre dell'esercizio in corso, la Relazione Previsionale Programmatica (RPP) delle attività a norma dell'art. 24 dello Statuto.
6. Al fine di permettere al Comitato di Coordinamento l'esercizio del pieno potere di controllo a posteriori, Liguria Digitale trasmette allo stesso:
  - a) entro il 15 settembre dell'esercizio in corso, la Relazione sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni e questioni affrontate a norma dell'art. 19 dello Statuto;
  - b) almeno 15 giorni prima della convocazione relativa all'Assemblea dei Soci, la proposta di bilancio di esercizio norma degli artt. 10 e 25 dello Statuto.
7. Resta inteso che la verifica del Comitato di Coordinamento si estende allo stato di attuazione di tutti gli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, così come approvati dai competenti organi sociali, attuando in tal modo il controllo sull'attività sociale
8. Nell'esercizio dei suoi poteri, il Comitato di Coordinamento può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei Soci indicando gli argomenti da porre all'ordine del giorno

#### **Art. 5 Diritti dei Soci**

1. Il Comitato di Coordinamento deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti a Liguria Digitale, a prescindere dalla misura della partecipazione azionaria di ciascuno.
2. Ciascun Socio ha facoltà di sottoporre direttamente al Comitato di Coordinamento proposte e/o questioni attinenti alle attività svolte dalla Società in relazione ai servizi dalla stessa erogati in suo favore.
3. Ciascun Socio ha il diritto di ottenere, direttamente e in ogni momento, dalla Società qualsiasi informazione e documento che possa riguardare l'organizzazione della Società e i servizi erogati dalla Società in suo favore.

#### **Art. 6 Funzionamento del Comitato di Coordinamento dei Soci**

1. Il Comitato di Coordinamento è convocato, in sede di insediamento, dal Socio che detiene la maggioranza del capitale sociale.
2. Il Comitato è convocato dal Presidente presso la sede della Società o in altro luogo opportuno, prima di ogni Assemblea dei Soci e ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il Comitato, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 4, che precede, è in ogni caso convocato ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. Il Comitato di Coordinamento si riunisce per almeno due volte all'anno, potendo invitare alle proprie riunioni l'organo amministrativo della Società.
4. L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti del Comitato almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione, a mezzo posta elettronica certificata.
5. Il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti che costituisca almeno la maggioranza del capitale sociale. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato di Coordinamento, in seconda convocazione il Comitato sarà validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, deliberando con il voto favorevole della maggioranza dei presenti che costituisca almeno la metà del capitale sociale. A parità di voti prevale la maggioranza del capitale rappresentato.
6. Le deliberazioni aventi ad oggetto servizi diretti ad un singolo Socio sono validamente assunte a condizione che lo stesso esprima voto favorevole.
7. La segreteria del Comitato di Coordinamento è svolta dal dirigente competente in materia di sistemi informatici della Regione Liguria che può avvalersi, a questo scopo, della Società.
8. Ciascun componente del Comitato può delegare un sostituto nell'ambito del proprio ente o altro socio per le riunioni del Comitato stesso.
9. Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità.

#### **Art. 7 Impegno di voto dei Soci**

1. I Soci si impegnano a votare in Assemblea in conformità alla delibera assunta dal Comitato di Coordinamento.

#### **Art. 8 Controlli Ispettivi**

1. Fermo restando quanto espressamente indicato all'art. 4 che precede, il Comitato di Coordinamento svolge attività di controllo ispettivo che si realizzano attraverso un sistema informativo periodico attivato con l'organo amministrativo della Società, nell'ambito dei rapporti di collaborazione e di periodica e sistematica informazione circa il perseguimento degli scopi sociali.

2. La Società mette a disposizione del Comitato di Coordinamento, i documenti e i dati necessari ed offre la collaborazione funzionale al compimento di un'efficace verifica.
3. Al Comitato di Coordinamento è consentito l'accesso a tutti gli atti preparatori e deliberativi degli organi sociali e l'effettuazione di ispezioni.
4. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha in ogni caso accesso a tutti gli atti societari

#### **Art. 9 Durata**

1. I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti Parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnovano tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei Soci con preavviso scritto di almeno 30 giorni dalla scadenza. Dalla data di sottoscrizione, i Patti Parasociali sono efficaci nei confronti di ogni singolo Socio sottoscrittore.
2. Rimane comunque in facoltà della Regione Liguria deliberare lo scioglimento anticipato dei Patti Parasociali.

#### **Art. 10 Recesso**

1. La perdita della qualità di Socio della Società determina l'immediato venir meno della qualità di aderente ai Patti Parasociali, con conseguente perdita della rappresentanza all'interno del Comitato di Coordinamento.

#### **Art.11 Adesione di nuovi Soci ai Patti Parasociali**

1. L'adesione ai Patti Parasociali è conseguente all'acquisizione di una partecipazione nella Società, per effetto di tale adesione il Socio acquista i diritti ed è tenuto a rispettare gli obblighi in esso previsti.

#### **Art. 12 Foro Competente**

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere tra i Soci disciplinati nei presenti Patti Parasociali, il Foro competente è esclusivamente quello di Genova

#### **Art. 13 Modifiche e integrazioni**

1. Le modifiche e integrazioni ai presenti Patti Parasociali sono adottate dalla Regione e saranno valide e vincolanti solo se approvate e sottoscritte dalla maggioranza dei Soci.
2. L'invalidità di una o più clausole non determinerà l'invalidità degli interi Patti Parasociali; i Soci si impegnano in buona fede a sostituire la clausola invalida con un'altra che, per quanto possibile, consenta di raggiungere legittimamente gli obiettivi perseguiti, mantenendosi l'equilibrio complessivo delle pattuizioni.

#### **Art. 14 Oneri finanziari**

1. I Soci mettono a disposizione le proprie strutture e uffici nonché la necessaria collaborazione tecnico-amministrativa necessaria per l'esecuzione dei presenti Patti Parasociali.

#### **Art. 15 Sottoscrizione**

1. I presenti Patti Parasociali, accettati da tutti i Soci, saranno fatti sottoscrivere dai soci entranti dopo la data dei presenti Patti Parasociali

#### **Art. 16 Norma in materia di registrazione e pubblicità**

1. I presenti Patti Parasociali sono soggetti a registrazione in termine fisso e ad imposta fissa a norma dell'art. 11, tariffa I, del D.P.R. 131/1986.

2. Fino a quando la Società non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio i presenti Patti Parasociali non sono soggetti a obblighi di pubblicità e deposito presso il Registro delle Imprese.

Il presente documento è firmato digitalmente da tutti i Rappresentanti dei Soci citati nel corpo del documento